ISSN 0392-1867

per la storia
del pensiero
giuridico
moderno

55

T.II

2026

IL GOVERNO DELLA TECNICA

Scienza giuridica e innovazione tecnologica (sec. XV-XX)

QUADERNI FIORENTINI

Lefebvre Giuffrè

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

Mariano d'Amelio. Mezzo secolo di cultura giuridica tra diritto e politica (1891-1943), a cura di Italo Birocchi, Pisa, Edizioni ETS, 2025, pp. 507.

Finalmente un libro su Mariano d'Amelio, protagonista di « mezzo secolo di cultura giuridica tra diritto e politica », come giustamente pone in rilievo il sottotitolo del volume.

Il personaggio meritava una ricostruzione autonoma e ad ampio raggio del suo profilo, che è presente in tante ricerche, senza però che vi sia stata, finora, una visione d'insieme della sua attività. Come quella che offre invece il bel volume curato da Italo Birocchi, che non è solo un regista attento a distribuire accortamente i ruoli ai suoi attori, ma è attore egli stesso in tre dei saggi che compongono il libro. Il primo tratto di questo studio, dunque, è quello di approcciarsi al 'fenomeno' d'Amelio, se così si può dire, in tutta la sua complessità, distinguendo diverse direzioni d'indagine, in linea se non con tutte (sarebbe stato impossibile) almeno con i principali impegni del giurista, « figura anomala, eppure entro i ranghi » (p. 16), senza rinunciare però a proporre anche una visione unitaria della sua personalità. Un'indagine, dunque, che analizza da vicino alcuni aspetti del suo multiforme dinamismo, ma privilegia anche la sintesi, si pone cioè il problema di inserire l'azione di questo magistrato — che percorse rapidamente i gradi della carriera giudiziaria per raggiungere il vertice (primo Presidente della Corte di Cassazione), ma svolse contemporaneamente molte altre mansioni, giuridiche e politiche — nei contesti dell'età giolittiana e del fascismo, mantenendo sempre un'alta statura intellettuale. L'uomo, insomma, pur nella molteplicità delle sue funzioni, appartenne sempre ad una *élite* di grandi funzionari dello Stato, di *grand commis de l'État*, come per l'appunto viene spesso ricordato. Si tratta, ora, di evidenziare alcune caratteristiche del caso d'Amelio, perché effettivamente si può parlare di un caso singolare, con riferimento ad un uomo di legge così onnipresente nelle sedi istituzionali, eppure non proveniente dai ranghi accademici, o da un'aristocrazia di scuola, bensì dalla giurisdizione: origine mai rinnegata, conservata ed anzi esaltata nell'intero corso della sua carriera, specchio, più in generale, di un mondo visto *sub specie iuris*.

Il compito di un disegno complessivo del profilo di d'Amelio non si presentava facile, per una serie di fattori. Manca un archivio personale, che in altri casi ha costituito una risorsa preziosa; manca anche un

DOI 10.69134/QF55_2026_39

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

carteggio; molti aspetti della sua attività, ad esempio quella di magistrato e quella di scrittore, non accademico ma comunque molto ben inserito nel giro culturale giuridico, si fondano su una base documentaria dispersa in varie sedi e di non agevole reperimento (sono circa 200, secondo i calcoli del curatore, i materiali scientifici compulsati). Malgrado queste difficoltà oggettive, il libro riesce felicemente a fornire una lettura perspicua dei principali volti di d'Amelio, alcuni dei quali ignoti o poco noti, grazie ad una chiara scansione interna e alla capacità di scavo degli autori di quest'impresa collettiva. Introdotto da un corposo saggio biografico di Italo Birocchi, che spazia su tutte le dimensioni di d'Amelio, fornendo illuminanti chiavi di lettura, troviamo approfondimenti sul magistrato, amministratore e legislatore coloniale (Marco Fioravanti); sul cultore di diritto commerciale, del lavoro ma anche aeronautico e agrario (Eloisa Mura); sul senatore e sul giornalista del *Corriere della sera* (Fernando Venturini); sul direttore del *Nuovo Digesto Italiano* (Italo Birocchi e Anna d'Angelis), che dà spazio anche al contributo di sei studiose (Anna d'Angelis); sul cultore di diritto ecclesiastico (Alessandro Tira); sul « signore dei codici », appellativo che gli deriva dall'essere stato sempre presente, con vari ruoli, nei cantiere dei codici (Italo Birocchi); sul magistrato di Cassazione (Gian Paolo Trifone).

La carriera di d'Amelio fu in effetti *sui generis*. Non apparteneva, come si è detto, all'aristocrazia di scuola: quella di Scialoja, per intendersi, e per riferirsi ad un personaggio con il quale ebbe affinità, pur nella diversità dei percorsi. Le sue radici sono nella magistratura, in una cultura pratica ma robusta, che avrebbe potuto divenire accademica (lo dimostrano i suoi saggi scientifici più densi); una cultura che evitava le specializzazioni entro una visione unitaria dell'esperienza giuridica. Anche se aveva delle preferenze — lo provano soprattutto le sue incursioni nel diritto commerciale e pianeti limitrofi (diritto del lavoro, della navigazione e agrario) oppure nel diritto amministrativo e benché più sporadicamente nel diritto ecclesiastico — il dato che emerge è l'impossibilità di stabilire un unico baricentro scientifico; si tratta piuttosto di una cultura ampia, cólta, informata, che spazia nei campi più disparati del diritto. La magistratura fu da lui intesa come un trampolino di lancio per altri incarichi istituzionali. In questo senso, è da condividere l'opinione che la sua fu una nuova figura di magistrato (p. 44), non solo per la preparazione giuridica, ma anche per il suo protagonismo, la continua ricerca di spazi in cui operare: lo vediamo infatti nel corso della sua lunga carriera attivo come magistrato, amministratore e alto funzionario statale — già nella colonia di Eritrea e quindi nel Regno, come capo di gabinetto al Ministero della giustizia, direttore generale del Ministero delle colonie, capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio —, diplomatico, legislatore, senatore e perfino opinionista sulle colonne del quotidiano italiano più prestigioso (l'accurato saggio di Venturini consente ora una presa diretta sulla

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

sua azione in tali ruoli). Sul fronte della cultura giuridica importa segnalare che la sua fu una presenza singolare anche per la molteplicità delle esperienze: scrisse per lo più saggi, relazioni a convegni, discorsi, voci di enciclopedia, articoli — e quindi pur non essendo giurista di accademia e piuttosto di foro, non si tenne in disparte e contribuì al dibattito — ma fu anche direttore di riviste e brillante organizzatore di gigantesche imprese editoriali collettive, come il *Nuovo Digesto Italiano*. Tutti eventi che non si possono sottovalutare, perché dimostrano la sua capacità di fare rete e sistema non solo con i rappresentanti delle istituzioni, con cui aveva familiarità a cominciare dalle autorità di governo, ma anche con i professori universitari, gli avvocati e i magistrati, chiamati ad una collaborazione corale non irrilevante nella costruzione del sapere giuridico. Un giurista, dunque, indispensabile per le due doti tecniche polivalenti anche sotto la dittatura, che infatti lo gratificò con almeno due posizioni istituzionali apicali: la poltrona di primo presidente della Cassazione nel 1923 e il seggio di senatore nel 1924. Si trattava solo della punta dell'*iceberg*, perché altre cariche, ad esempio quelle di presidente di varie commissioni, tra le quali dal 1933 la Commissione delle assemblee legislative, ne avrebbero sancito il potere nel cantiere dei codici.

La biografia di d'Amelio, magistralmente ricostruita da Italo Birocchi, si può scandire in fasi. La prima si colloca nell'Italia della crisi di fine secolo e giolittiana, in cui assistiamo alle prime prove del giovane giusdicente, fresco uditore (1893), che con l'attività giurisdizionale in Basilicata, in Sicilia e a Roma, cumula un incarico di assessore ai demani comunali e impegni scientifici già notevoli, specialmente ma non esclusivamente nell'ambito del diritto amministrativo, tanto da possedere i titoli per sostenere l'esame di libera docenza a Roma nel 1899. La seconda fase coincide con il soggiorno nella colonia eritrea (1899-1905) per esercitare funzioni giurisdizionali, prima a Massaua e poi ad Asmara, prima da giudice e poi da presidente, senza peraltro risparmiarsi anche sul fronte amministrativo, grazie alla sintonia con il governatore Ferdinando Martini. Il saggio di Marco Fioravanti mette bene a fuoco la tempra del riformatore in terra africana: come giudice non si accontentò di fare giustizia, di applicare leggi e consuetudini, peraltro difendendo il diritto indigeno, ma favorì il paradigma giurisdizionale rispetto a quello amministrativo e militare, e incise nel solco del diritto vigente, concependo un nuovo ordinamento giudiziario (1902) e dirigendo il suo primo cantiere dei codici (quelli eritrei, rimasti poi sulla carta), insieme a Vittorio Scialoja ed altri giuristi di una cospicua rete di relazioni in via di formazione. La spinta a rinnovare l'ordinamento giuridico, dunque, e a non limitarsi al mero esercizio di funzioni giurisdizionali, fa già parte del suo DNA: certo sollecitato dal particolare stato della colonia, ma anche da una natura incline ad agire su più piani.

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

L'esperienza lasciò delle tracce durature, non solo di carattere politico-scientifico (rientrato in Italia continuò ad occuparsi di diritto coloniale), ma anche metodologico: il riferimento è alle caratteristiche elastiche del suo modo di fare giustizia; all'opinione secondo la quale anche le disposizioni ancora prive di forza formale di legge (l'ordinamento giudiziario Celli del 1886, i codici eritrei, più avanti la Carta del Lavoro) potevano essere presi a fondamento della sentenza del giudice, e che la stessa giurisprudenza aveva rango di fonte del diritto. Tornato in Italia nel 1906, la terza fase della sua carriera attraversa gli ultimi anni del periodo liberale. Come si colloca d'Amelio in questa temperie? Le sue figure di riferimento sono Lodovico Mortara, Angelo Sraffa e Vittorio Scialoja. Tre distinte personalità con cui entra in contatto e che contribuiscono in modi diversi a plasmare la sua personalità. Delle tre, la più distante dal suo conformismo moderato (uso l'incisiva espressione di Birocchi) era quella più radicale e innovativa di Mortara, giurista di toga e di apparato, ma anche caposcuola dei processualcivilisti italiani. La più affine, al di là dei legami familiari, era quella di Sraffa, avvocato e professore, da cui d'Amelio assorbì lo slancio organizzativo nella fucina della straordinaria tribuna che fu la *Rivista del diritto commerciale*, sapientemente gestita a Milano, la nuova città di riferimento del neo-consigliere della Corte d'Appello, in un ambiente di grande fermento scientifico ed economico. Ha ragione Birocchi nell'indugiare con particolare insistenza su questo *habitat*, che consentì a d'Amelio di sperimentare una variegata piattaforma di interessi e di intrecciare saldi rapporti interpersonali, così come rappresenta una novità l'aver esaminato l'intensa attività del giudice d'Amelio riflessa nelle sentenze che gli consentirono di aspirare al ruolo di consigliere di Cassazione già nel 1909 (era già capo di gabinetto), del cui contenuto è da sottolineare soprattutto la tendenza a coniugare positivismo e storicismo, con una forte propensione all'interpretazione estensiva e all'analogia, ma sempre entro il quadro del diritto vigente — d'Amelio era avverso al movimento del diritto libero, come tutta la civilistica egemonica del periodo — e nel rispetto dei principi del diritto privato liberale, tra i quali spicca il dogma della volontà, che in seguito, insieme a Scialoja, avrebbe temperato, accedendo ad un moderato liberalismo sociale di cui sia il progetto italo-francese delle obbligazioni civili, sia il progetto di codice di commercio del 1925 sono gli esempi più lampanti. L'avvicinamento a Scialoja è compensato con il distacco da Mortara, che pure aveva ammirato. A questo proposito, viene sempre in mente, ed è il caso di rievocare, quel bellissimo passo di Jemolo in cui, con arguzia, il grande giurista marcava i tratti antitetici tra le due titaniche figure:

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

> Mariano d'Amelio, questo napoletano che non aveva nulla di partenopeo, né di meridionale, dalla voce dolce, dal parlare lento, dalla estrema compostezza di gesti e di modi [...] d'Amelio inattaccabile sotto ogni rapporto, cortesissimo, che chiamava collega l'ultimo degli uditori giudiziari, ma anche aveva una mano di ferro sotto il guanto di velluto. [...] L'antitesi del predecessore, Lodovico Mortara, che veniva dall'Università, che era giurista di grande valore, ma acre, tagliente, spesso scortese con gli avvocati, rigidissimo nella disciplina delle udienze; autoritario che non celava il suo autoritarismo, uomo di sinistra, ma di una concezione di Stato che ha accolto i valori della rivoluzione francese, dell'illuminismo, e la difende (A.C. Jemolo, *Anni di prova*, Neri Pozza, Vicenza 1969, p. 210).

In effetti, Scialoja e d'Amelio avevano maggiori simmetrie: si pensi solo all'idea dell'interconnessione tra teoria e prassi, all'avversione per il giusliberismo, al senso dell'unità del diritto, all'attrazione per progetti europei o internazionali, al cosmopolitismo, all'efficienza organizzativa, alla tendenza ad occupare una pluralità di spazi, senza rimanere confinati ad un'unica specializzazione professionale: l'avvocatura e l'università per Scialoja, la magistratura per d'Amelio. Apro una parentesi per segnalare, sulla scia del puntuale contributo di Eloisa Mura, che Milano offrì a d'Amelio anche l'occasione per coltivare la sua predilezione per il diritto commerciale. Anche prima di stabilirsi lì aveva commentato un'eccentrica proposta in materia di fallimento del Circolo industriale, agricolo e commerciale meneghino; il Circolo giuridico di Palermo gli commise poi uno studio sulla concorrenza sleale e lo sollecitò ad interessarsi anche del nascente diritto del lavoro: sono tutti temi caldi (ad es. il contratto collettivo) che affronterà anche nella *Rivista di diritto commerciale* negli stessi anni del giovane Carnelutti. Nessuna meraviglia, quindi, che d'Amelio nel 1906 fosse chiamato a dirigere il nuovo commentario al codice di commercio, in compagnia di Sraffa, Rocco e Bonelli, e si accingesse alla traduzione poi incompiuta del trattato di Edmond-Eugène Thaller. Fu inoltre un pioniere del diritto aeronautico, altro tema rientrante nell'orbita di Vittorio Scialoja, sul quale scrisse il primo saggio del genere apparso sulla rivista-laboratorio di Sraffa e Vivante, e lo attrasse anche il diritto marittimo, studiato negli stessi anni da Antonio Scialoja.

La quarta fase della biografia intellettuale del giurista napoletano si distende sull'intero ventennio fascista. È il periodo in cui il regime, attraverso i suoi più alti esponenti (Mussolini in persona; i ministri di grazia e giustizia Oviglio, Rocco, de Francisci e Solmi; lo stesso Grandi, abile nel servirsene e ancor più scaltro nel neutralizzarne il protagonismo) gratificano il già quotatissimo magistrato dei più alti onori: oltre alla presidenza della Cassazione unica (che coronava una carriera percorsa anche nella magistratura requirente) e al seggio al Senato (cui

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

farà seguito la vice-presidenza), è da registrare una quantità impressionante di presidenze di istituti, accademie e commissioni legislative, che integrano le già consistenti affiliazioni a circoli e istituti culturali, nazionali e locali. Giurista multifunzione, lo definisce giustamente Birocchi (p. 86). L'incontro con il fascismo, problema sul quale negli ultimi dieci anni, com'è noto, la storiografia giuridica italiana ha molto dibattuto, fu agevolato dalla sua appartenenza al corpo dell'ordine giudiziario, ma anche da una mentalità in cui ordine, statualismo e legalismo convivevano in inscindibile unità. Aggiungiamo anche la sua fedeltà alla monarchia e alla Chiesa, e la sua accortezza diplomatica da Richelieu o da cardinale della Controriforma (è sempre Jemolo a trinciare tali giudizi), ed avremo un ritratto completo di colui che, dal 1933, cioè dalla scomparsa di Scialoja, secondo l'ipotesi di Birocchi, divenne « l'eponimo della scienza giuridica italiana » (p. 87). Si può concordare. Sappiamo che il grande magistrato aveva un rivale, che giocava però su tutt'altra scacchiera, schivo com'era di incarichi ufficiali che non fossero prettamente legislativi: Filippo Vassalli. Il quale peraltro, più giovane di lui (era nato nel 1885, mentre d'Amelio era del 1871), proveniva dall'accademia, aveva una tempra organizzativa pari alla sua (sia nel cantiere dei codici, che in quello della cultura giuridica e dell'istituzione universitaria), conosceva bene il mondo della giurisdizione, poiché faceva l'avvocato ai più alti livelli, ma non ambiva a giocare un ruolo tentacolare su tutti i tavoli politici e istituzionali come il togato d'Amelio, anche se come legislatore del diritto civile ebbe più successo, grazie a soluzioni tecnicamente più avanzate (la critica al progetto italo-francese ne è chiaro esempio), un atteggiamento critico nei confronti del metodo legislativo (lo prova anche una sua lettera, dove mette in guardia il ministro Grandi sulla « facile contentatura » e l'« eccessiva indulgenza » di d'Amelio per i progetti della Commissione reale) e alla capacità di intessere un rapporto privilegiato di consulenza e collaborazione prima con Scialoja, di cui era allievo, e poi con Dino Grandi, che l'autorevole presidente, e *pour cause*, non poteva vantare. L'autorevolezza di d'Amelio sotto il fascismo e il suo perdurante attivismo sono comunque fuori discussione, e questo volume ne dà ampia testimonianza, con lo spazio riservato al suo contributo nell'elaborazione dei codici (compreso tutto il lavoro di sostegno dato attraverso scritti, discorsi di presentazione, articoli di giornale, appositi commentari); nell'ideazione di una nuova enciclopedia giuridica, costruita intorno ad un progetto originale e con la chiamata a raccolta di un numero notevole di collaboratori; nell'attività di organizzazione della Cassazione e di affermazione del suo ruolo nomofilattico, come illustra in dettaglio il saggio di Gian Paolo Trifone, che si sofferma anche sulle prove di forza del potente presidente a danno dei suoi oppositori (il caso Appiani). Basterebbero questi tre rami, germinati dal solido tronco, nutrito da forte preparazione tecnica e incisive abilità diplomatiche, a distinguerlo nell'ambito della scienza giuridica italiana.

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

Di questi comparti, quello dei codici ha molto attirato l'attenzione degli studiosi, che si sono occupati della costruzione della legalità fascista. Nel volume, questo importante tema è affidato ad un altro significativo saggio di Italo Birocchi, che si intitola con un epiteto che merita la più ampia condivisione: il signore dei codici. E in effetti d'Amelio lo fu. Non sbagliò Grandi quando, con il suo fiuto, se ne rese conto, e disse a Mussolini, usando un termine ben più sarcastico, che il presidente aveva addirittura assunto le sembianze di un dittatore del diritto, se non di un pontefice massimo, dopo la scomparsa di Scialoja. Eravamo nel 1939 e iniziava una nuova fase nella redazione del codice di procedura civile, del codice civile (i cui lavori si erano praticamente arenati dopo il primo libro) e del codice di commercio, che ancora godeva dei favori della politica: tant'è vero che d'Amelio prima, nel 1925, e Asquini, poi, nel 1940, poterono presentare due progetti, eterogenei, prima del clamoroso colpo di scena della sua soppressione, che portò all'invenzione del quinto libro *Del lavoro*. Ora, se è vero che d'Amelio non fu il padre dei cinque codici varati sotto il fascismo, come giustamente afferma Birocchi, e che Grandi lo neutralizzò, nel senso di non affidare a lui ulteriori responsabilità direttive, è vero però che il suo carisma gli consentì di conservare un ruolo importante nel cantiere. Metterei in evidenza innanzitutto la sua presidenza della Commissione delle assemblee legislative, che faceva da filtro politico e che d'Amelio diresse con piglio deciso e non senza concessioni autoritarie di rilievo: il famigerato articolo del codice civile sull'obbligo di educare e istruire i figli in conformità ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista, ad esempio, è un suo parto; e sulle norme razziali si caratterizzò per un troppo prudente riserbo. Ci sono però altri aspetti da mettere in rilievo e che non sfuggono alla penna di Italo Birocchi: d'Amelio ebbe una responsabilità primaria sia nel progetto di codice italo-francese, che Grandi, e già prima Rocco, vedevano come il fumo negli occhi, e che tentò di salvare invano dalla decapitazione, visto che ne condivideva lo spirito politico di fondo; e si adoperò pure per rianimare i comitati, spronandoli a continuare sul fronte delle obbligazioni commerciali. Il che è un fatto significativo, se si considera che, come si dimostra appieno in questo libro, la materia commerciale rientrava tra gli interessi primari del caleidoscopico d'Amelio e che il nostro non a caso condusse in porto in un solo anno il progetto di codice di commercio del 1925, che era il gemello del progetto italo-francese sul versante commerciale. Birocchi vi dedica grande attenzione, cogliendone perfettamente la natura compromissoria (come il suo gemello, per l'appunto: in questo il peccato originale è la conservazione degli atti di commercio, nell'altro il dogma della volontà) e quindi anche le pregevoli innovazioni. E tuttavia l'opera venne a trovarsi a metà del guado, per poi sprofondare, a causa delle ragioni acutamente indicate: scontava principalmente il fatto che non incentrasse il sistema sull'impresa e non prevedesse abbastanza rimedi contro lo strapotere delle più dominanti

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

in un mercato che, alla vigilia degli anni Trenta si presentava più competitivo di quello di fine Ottocento; perciò si attirò le rimostranze come al solito micidiali di Lorenzo Mossa, campione del modernismo giuridico, e finì per essere accantonato. L'episodio della liceità delle azioni a voto plurimo, che il progetto asseverava in consonanza con la giurisprudenza della Cassazione, è un dettaglio emblematico della capacità del magistrato napoletano di vestire con abilità il doppio ruolo di giudice e legislatore, favorendo interscambi fra prassi e legislazione. Quanto ai codici in costruzione, l'impegno di d'Amelio si apprezza su due fronti: il sostegno interno ed esterno. Riguardo al primo, si è già accennato all'importante attività della Commissione parlamentare, ma si tratta di un impegno di antica data, risalente ai codici eritrei, alla Commissione per il dopoguerra (a margine, in ambito internazionale, alla Conferenza per la pace in vista del trattato di Versailles e alla Commissione delle riparazioni dei danni di guerra), alla Commissione reale per la riforma dei codici. Il secondo non fu meno rilevante: infatti, un dato che emerge benissimo dal volume è la speciale rilevanza degli interventi di d'Amelio nel corso dell'elaborazione dei codici. Convinto sostenitore del principio di legalità, anche rispetto alle deformazioni del diritto nazionalsocialista, si spiega così il suo coinvolgimento nel laboratorio normativo del regime, solerte produttore delle più svariate fonti — legislative, corporative e codicistiche — e si spiega anche il fatto che, prima e dopo la decisione strategica di Grandi di usare la formula 'tradizione e rivoluzione' come un mantra, che non spezzava il filo di continuità con il diritto romano, al quale si affiancava la linfa vitale delle nuove frontiere del corporativismo, non di rado d'Amelio scendesse in campo per sbloccare il cammino del codice civile. Nel 1937, ad esempio, difese la vocazione del suo tempo alla codificazione, in opposizione frontale alla tecnica di legislazione per principi del nazismo; in tutti gli interventi di sostegno ai ministri addetti all'officina: Rocco (è significativo l'appoggio dato, anche da cattolico, ai Patti lateranensi, alle leggi di attuazione, al libro primo, al principio del mimetismo tra diritto civile e canonico); Solmi; ma alla fine anche Grandi: i suoi fondi giornalistici e i suoi saggi sono pieni di lodi per lo scaltro uomo politico, di cui apprezzava le doti organizzative e la nuova rotta politica impressa ai lavori della codificazione. E sono da menzionare anche, per la loro autorevolezza, le conferenze e gli scritti di presentazione dei libri del codice civile oppure del codice di procedura civile, al quale si deve aggiungere il ruolo svolto nella costruzione del nuovo ordinamento giudiziario (un impegno, quest'ultimo, di antica data). Va da sé che la costituzionalizzazione della Carta del Lavoro e la sua sovra-ordinazione all'intero codice civile ricevettero la sua piena adesione, come soluzione ottimale all'annoso problema dei principi generali. E va da sé che la curvatura politica del codice civile ottenne analogo supporto, con d'Amelio schierato in prima linea a spiegare, giustificare e divulgare le soluzioni del legislatore. Le innovazioni in

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

materia di famiglia (il matrimonio, il patrimonio familiare, l'affiliazione), successioni, proprietà (la funzione sociale, il 'diritto georgico'), impresa e lavoro, tutela dei diritti trovarono in lui un eloquente difensore, anche sulle colonne del *Corriere della sera*. Non è irrilevante, ed è anzi degno di nota, il fatto che nel libro si dia risalto anche alla dimensione giornalistica di d'Amelio, nel bel saggio di Franco Venturini, ma anche in quelli di altri autori, che hanno intercettato questa ulteriore competenza (ad esempio Alessandro Tira per il campo matrimoniale). Un impegno da non sottovalutare, se è vero che l'alto magistrato aveva uno stile di scrittura piano e scorrevole, particolarmente adatto quindi alla divulgazione. Chi meglio di lui, dunque, era idoneo a trasmettere in termini chiari ad un pubblico vasto le riforme del regime, mediando fra tecnica e politica? Il nostro non si tirò indietro e fu dal 1929 (quando il giornale era diretto da Maffio Maffii) al 1943 un opinionista di tutto rispetto, appartenente alla categoria degli esperti (136 articoli di cui si offre anche un utile indice). Cito solo alcuni esempi che mi sembrano emblematici: gli articoli sul diritto matrimoniale, sul codice civile e di procedura civile, sul crepuscolo dei codici — penali, dato che i problemi discussi sono quelli del *nullum crimen sine lege*, del divieto dell'analogia e dell'imputabilità — e su *Bonifica umana* di Grandi, che ci presentano un d'Amelio in colloquio anche con i penalisti, specie quelli della scuola positiva; chiude il cerchio il suo canto del cigno, richiesto dal direttore Aldo Borelli, sulla cruciale fase geopolitica del momento.

Non fu meno risoluto, lui che faceva parte di un Gotha e che si era occupato anche di ordinamento giudiziario (compreso quello di Grandi), nell'esaltare il profilo pubblicistico e sociale del nuovo codice di procedura civile. Con i codici 'mussoliniani' costituenti un *corpus* unitario — il 'mussolinismo' di d'Amelio è un dato dimostrato in diversi luoghi del volume — si entrava in una nuova era, anche per l'Europa: sembrava aprirsi per l'Italia una missione di espansione giuridica dai larghi orizzonti (pure imperiali: Calamandrei aveva visto giusto), e l'abile organizzatore, uomo di apparato, si prodigò al massimo per celebrarne i fasti da varie tribune.

Su un altro profilo dei tanti che si rintracciano in questo ricco volume conviene da ultimo indugiare, perché si tratta di un volto che sintetizza come pochi la personalità di d'Amelio, ed è quello già menzionato di ideatore e organizzatore di un nuovo repertorio enciclopedico del diritto, oggetto di due saggi di Italo Birocchi e Anna d'Angelis. Questo genere letterario, come si sa, non fu inventato da d'Amelio: il *Nuovo Digesto Italiano*, tuttavia, se analizzato nei dettagli, come hanno fatto gli autori nelle pagine scritte in questo volume, rivela, aspetti inediti di un'operazione culturale e politica condotta con mosse accorte dal suo artefice. Il quale in primo luogo mirava a distinguere la sua creatura dalle altre che fino a quel momento erano state concepite, alcune giunte al traguardo, ma solo dopo molti decenni (*Il Digesto*

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA

italiano) ed altre non portate a termine (*Enciclopedia giuridica* e *Dizionario pratico del diritto privato*). Si trattò di un cantiere meglio organizzato: nei tempi (l'opera fu realizzata in soli due anni e mezzo tra la primavera del 1937 e il gennaio 1940); nelle proporzioni (12 volumi); nella quantità dei lemmi da analizzare (dalla paziente schedatura degli autori, a conti fatti, risultano più del quadruplo rispetto a quelli degli altri repertori); nella scelta dei temi (non solo giuridici, ma anche economici, politici e perfino — una vera novità — biografici) e dei collaboratori (719, provenienti non solo dai ranghi dell'accademia — peraltro meno rappresentativa di quanto finora ritenuto —, ma anche della magistratura, a cominciare dal condirettore Antonio Azara, dell'alta burocrazia, dell'avvocatura, dei dottori, tra i quali un certo numero di anonimi); nella coesione sulla base di un programma (originariamente previsto per delle riviste e poi trasferito all'enciclopedia, una volta abilmente superata la concorrenza dell'Istituto della enciclopedia italiana). Per la prima volta nel libro si studia anche da vicino il metodo con cui furono ideate e assegnate le voci, con risultati importanti soprattutto per quanto concerne la saldatura tra tecnica e politica, che emerge con particolare evidenza nelle voci politiche dell'enciclopedia, in quelle dedicate alla legislazione razziale, al corporativismo. Il direttore d'Amelio si avvalse anche della collaborazione di sei studiose per la redazione di alcune voci, non solo in materia di condizione giuridica della donna, per la quale il nostro era assestato su una linea di moderato e graduale riformismo, alieno da bruschi salti; tre di esse sono giuriste: Lea Meriggi, Maria Laetitia Riccio e Luisa Riva Sanseverino. Il quadro tracciato evidenzia un filo rosso tra regime e cultura giuridica in tutti i suoi comparti (come si è visto, il repertorio li abbraccia tutti), che consente agli autori di concludere con un'affermazione icastica: « chi scorre oggi le pagine non ha l'impressione di leggere 'voci tecniche': dappertutto spira la cultura del regime » (p. 329). Più in generale, si può concludere che nella sua capacità di ricomporre, attraverso la biografia intellettuale di un grande giurista, i nessi con una moltitudine di altri soggetti e istituzioni, e di restituire così una fotografia reale, complessa e non stereotipata della società della quale egli fu protagonista, sta il grande merito di questo libro.

GIOVANNI CHIODI

Copyright Giuffrè Francis Lefebvre SpA Milano - certificazione DSA